Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — Roma - Martedì, 8 maggio 1928 - Anno VI — Numero 108

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5, per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza devo essero versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, **DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1347.

REGIO DECRETO 18 marzo 1928, n. 893.

Norme per il funzionamento dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, recante provvedimenti per le Stazioni e gli Istituti sperimentali agrari e per la erezione di un Istituto di economia e statistica agraria;

Visto il R. decreto 19 aprile 1925, n. 569;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto sperimentale zootecnico di Roma, creato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, è ente morale autonomo sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Esso ha sede scientifica in Roma ed una sede sperimentale in una tenuta di proprietà dell'Ente; l'Istituto ha grado di Stazione sperimentale agraria.

Art. 2.

L'Istituto ha per fine essenziale lo studio e la soluzione dei problemi scientifici e pratici, inerenti alla alimentazione razionale, all'allevamento del bestiame con riguardo all'industria zootecnica dell'Italia centrale, e particolarmente del Lazio.

In quest'ultimo riguardo l'Istituto spiegherà azioni specie a favore:

a) del miglioramento degli ovini e del caseificio pecorino;

b) della selezione della razza bovina romana;

c) della diffusione di razze bovine lattifere riconosciute meglio idonee all'ambiente economico-agrario del Lazio;

d) dell'incremento della ippicoltura, con speciale riguardo alla produzione cavallina tradizionale della regione ed alla produzione mulattiera.

Art. 3.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio formato:

a) da tre membri nominati dal Ministro per l'economia nazionale;

b) da un rappresentante della provincia di Roma;

c) da un rappresentante del Governatorato di Roma.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Agli effetti di tale durata, la decorrenza della nomina si calcola sempre dal 1° gennaio dell'anno in cui questa avviene, e la scadenza del Consiglio di amministrazione si verificherà in ogni caso al 31 dicembre.

I rappresentanti, nominati in sostituzione di consiglieri che vengano, per qualsiasi causa, a cessare, restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati quelli da essi rispettivamente sostituiti.

Il direttore dell'Istituto è membro di diritto e segretario del Consiglio di amministrazione.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'economia nazionale che lo sceglie fra i membri di cui alla lettera *a*).

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice presidente; sia il presidente che il vice presidente durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Il vice presidente lo sostituisce in ogni caso di assenza o di impedimento.

La revisione contabile della gestione dell'Istituto è affidata a due revisori nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è formato:

a) dal patrimonio del cessato Istituto lattifero agrario zootecnico, dopo dedotto il fondo destinato a sensi dell'articolo 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, alla Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria;

b) dal patrimonio del cessato Istituto zootecnico laziale;

c) da quanto possa pervenire all'Istituto dalle liquidazioni di gestioni, i cui utili erano destinati al cessato Istituto lattifero agrario e zootecnico, e da eventuali donazioni e lasciti.

Art. 5.

L'Istituto trae i mezzi per il suo funzionamento:

a) dai redditi del patrimonio di cui all'art. 4;

b) dai contributi fissi già assegnati dallo Stato, dalla Provincia e dal Governatorato di Roma per il mantenimento dell'Istituto zootecnico, consolidati ai sensi dell'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;

c) da altri contributi eventuali.

Art. 6.

L'Istituto comprende:

a) una sezione scientifica (fisiologico-genetica);

b) una sezione di applicazioni pratiche.

I còmpiti di ciascuna sezione saranno precisati col regolamento di cui all'art. 11 del presente decreto.

Art. 7.

L'organico dell'Istituto è costituito:

1. Personale tecnico:

a) da un direttore dell'Istituto, che regge in pari tempo la sezione scientifica;

b) da un reggente di sezione;

c) da due assistenti laureati;

2. Personale amministrativo:

a) da un segretario contabile.

Il personale tecnico ha lo stesso trattamento economico del corrispondente personale dei Regi istituti di sperimentazione agraria. Il reggente di sezione è equiparato, agli effetti di tale trattamento, ai vice direttori.

Il trattamento economico del personale amministrativo sarà fissato con il regolamento, di cui all'art. 11 del presente decreto.

Potrà, inoltre, essere assunto, con appositi contratti di impiego, il personale inferiore che risulterà necessario.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di coprire, mediante incarichi, posti contemplati nell'organico.

Art. 8.

Le nomine del direttore dell'Istituto, del reggente di sezione e degli assistenti saranno fatte, per concorso pubblico e con le norme stabilite, rispettivamente, per la nomina dei direttori, dei vice direttori e degli assistenti dei Regi istituti di sperimentazione agraria. Esse dovranno ottenere la approvazione del Ministro per l'economia nazionale.

Le norme e condizioni per l'assunzione del rimanente personale saranno determinate dal regolamento di cui al citato art. 11.

Art. 9.

Il personale tecnico e amministrativo di ruolo verrà assicurato all'Istituto nazionale delle assicurazioni. Il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Le quote di premio spettanti all'Istituto e al personale saranno fissate col regolamento di cui all'art. 11.

Art. 10.

Al personale, già appartenente ai cessati Istituto lattifero agrario e zootecnico di Roma e Istituto zootecnico laziale, che fu assunto in servizio presso l'Istituto sperimentale zootecnico di Roma, in applicazione del R. decreto 19 aprile

1925, n. 569, è conteggiato, agli effetti degli aumenti di stipendio, il servizio prestato presso detti Istituti, e in ogni caso è ad esso fatto, col mezzo di assegno personale, trattamento economico e di quiescenza non inferiore a quello di cui godevano presso i detti enti.

Art. 11.

Un regolamento interno, da approvarsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale, preciserà le attribuzioni degli organi dell'Istituto, darà le norme occorrenti per tutto quanto si riferisce all'andamento scientifico, tecnico ed amministrativo dell'Istituto, nonchè al personale del medesimo.

Art. 12.

Il R. decreto 19 aprile 1925, n. 569, relativo all'ordinamento dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma, è sostituito dal presente decreto il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 13.

Con altro Regio decreto, promosso dal Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'economia nazionale, sarà provveduto a dare un proprio assetto alla Stazione zooprofilattica, attualmente annessa all'Istituto sperimentale zootecnico di Roma, e alla quale è conservato il contributo, di cui al decreto Luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1153.

L'amministrazione di detta Stazione, fino a quando non avrà avuto il proprio assetto, sarà tenuta, con gestione a parte, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 37. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1348.

REGIO DECRETO 11 marzo 1928, n. 899.

Varianti alle norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di maggiore del Genio navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 29 luglio 1923, n. 1711, e 3 novembre 1927, n. 2264, che stabiliscono norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di maggiore nel corpo del Genio navale della Regia marina;

Sentito il Consiglio superiore di marina, che ha dato parere favorevole all'unanimità;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 delle norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di maggiore nel corpo del Genio navale della Regia marina, approvate col R. decreto 29 luglio 1923, n. 1711, nella dizione di cui alla variante 2ª approvata col R. decreto 3 novembre 1927, n. 2264, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 3. — La prova di cui al n. 1 dell'art. 1 può essere svolta, quanto alla esecuzione dei disegni ed alla compilazione della relazione, presso le sedi di destinazione dei candidati o in sede di Comando in capo di dipartimento marittimo, o di Comando militare marittimo, o presso il Ministero; la discussione orale relativa allo schema di progètto e le rimanenti altre prove avranno luogo presso il Ministero ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà applicato anche ai concorsi che, eventualmente già banditi prima di tale data, non fossero stati ancora espletati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 43. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1349.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 904.

Riunione dei comuni di San Biagio della Cima e Soldano in un unico Comune con capoluogo San Biagio della Cima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di San Biagio della Cima e Soldano, in provincia di Imperia, sono riuniti in unico Comune con capoluogo San Biagio della Cima.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 48. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1350.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 905.

Aggregazione dei comuni di Cimone e Garniga al comune di Aldeno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cimone e Garniga sono aggregati a quello di Aldeno.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 49. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1351.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 906.

Riunione dei comuni di Casaleggio Novara e Castellazzo Novarese in un unico Comune con capoluogo Casaleggio Novara e denominazione « Casaleggio Castellazzo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Casaleggio Novara e Castellazzo Novarese, in provincia di Novara, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Casaleggio Novara e denominazione « Casaleggio Castellazzo ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 50. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1352.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 907.

Unione dei comuni di Lombriasco, Osasio e Virle Piemonte al comune di Pancalieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Lombriasco, Osasio e Virle Piemonte sono uniti a quello di Pancalieri.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 51. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1353.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 908.

Aggregazione del comune di Tavernette a quello di Cumiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Tavernette è aggregato a quello di Cumiana.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 52. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1354.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 909.

Riunione dei comuni di Fai, Zambana e Nave San Rocco in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Zambana ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Fai, Zambana e Nave San Rocco, in provincia di Trento, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Zambana ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 53. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1355.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 910.

Riunione dei comuni di Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa in un unico Comune denominato « Albanova ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa, in provincia di Napoli, sono riuniti in unico Comune denominato « Albanova ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dall'Alto Commissario, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 54. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1356.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 911.

Riunione dei comuni di Domaso, Livo e Vercana in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Domaso ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Domaso, Livo e Vercana, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Domaso ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 55. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1357.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1928, n. 912.

Diritto dovuto per lo sbarco temporaneo dei passeggeri delle navi in crociere turistiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 luglio 1896, n. 318;
Vista la legge 21 dicembre 1905, n. 590;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1397;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di stabilire un diritto per lo sbarco temporaneo dei passeggeri delle navi nazionali ed estere provenienti dall'estero in crociere turistiche;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La legge 23 luglio 1896, n. 318, è modificata come segue:
« Art. 23-*bis*. — Le navi a vapore e a vela nazionali e le estere equiparate in virtù di trattati alle nazionali, le quali compiano crociere turistiche e provenendo dall'estero approdino a porti, a rade o a spiaggie dello Stato, avranno facoltà di pagare, invece della tassa d'ancoraggio, il diritto di L. 15 per ogni passeggero che sbarchi dalla nave e vi riprenda imbarco in altri porti, rade o spiaggie, a condizione che si trovi a bordo quando la nave si dirige all'estero.
« L'esercizio di tale facoltà è indipendente dalla tassa ridotta e dal diritto di L. 40 che fossero dovuti in base all'articolo precedente per le merci imbarcate e sbarcate e per i passeggeri sbarcati definitivamente o imbarcati per la prima volta nello Stato.
« Il diritto di L. 15 sarà pagato una sola volta, indipendentemente dal numero degli sbarchi e degli imbarchi effettuati nelle diverse località dallo stesso passeggero ».

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 56. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1358.

REGIO DECRETO 15 aprile 1928, n. 917.

Assunzione in servizio di aspiranti alunni nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli aspiranti alunni d'ordine nella carriera d'ordine di pubblica sicurezza (gruppo *C*), che riusciranno idonei nel concorso bandito con decreto Ministeriale 16 marzo 1927 - Anno V -, potranno essere assunti in base alla relativa graduatoria di esame sino alla concorrenza dei posti che risulteranno vacanti nel ruolo di gruppo *C* degli impiegati di polizia e degli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza alla data del decreto Ministeriale che approverà la graduatoria suddetta.

La disposizione del presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 61. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928.

Proroga di poteri del Regio commissario per il Consorzio obbligatorio fra commercianti e industriali di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gli industriali e fra i commercianti di marmo grezzo e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1928, col quale l'on. Renato Ricci, deputato al Parlamento, è nominato, per un trimestre, Regio commissario per il Consorzio predetto;

Considerata l'opportunità di prorogare l'amministrazione temporanea del Consorzio medesimo per regolarizzarne il funzionamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri e le facoltà, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, conferiti, con R. decreto 8 gennaio 1928, all'on. Renato Ricci, deputato al Parlamento, quale Regio commissario per il Consorzio obbligatorio fra gli industriali e fra i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano, sono prorogati di tre mesi a decorrere dall'8 aprile 1928.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1928.

Nomina a socio ordinario del Reale istituto di incoraggiamento di Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 6, 7 e 26 dello statuto organico del Reale istituto di incoraggiamento di Napoli, approvato con R. decreto 16 settembre 1887, n. 4976 (serie 3ª);

Vista la deliberazione in data 15 marzo 1928 dell'Istituto predetto;

Decreta:

E' approvata la nomina a socio ordinario residente del Reale istituto di incoraggiamento, deliberata nell'adunanza del 15 marzo 1928, dell'on. dott. Giuseppe Frignani.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1928.

Obbligatorietà della lotta contro le cocciniglie degli agrumi nella Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 888, ed il suo regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 723;

Ritenuto che la efficacia della lotta contro le cocciniglie degli agrumi in Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria dipenda dell'opera concorde di tutti gli interessati;

Udito il parere del Comitato consultivo per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata obbligatoria la lotta contro le cocciniglie degli agrumi, nella Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria.

Art. 2.

E' dichiarato obbligatorio l'uso delle fumigazioni con acido cianidrico nella lotta contro la biancarossa (*Chrysomphalus dictyospermi*).

Art. 3.

Un commissario generale, da nominare con decreto del Ministro per l'economia nazionale, e che avrà sede in Palermo, presso il Consorzio regionale per l'incremento della frutticoltura in Sicilia, istituito col R. decreto 27 gennaio 1927, provvederà:

a) a determinare le zone agrumicole della Sicilia e della provincia di Reggio Calabria, nelle quali dovranno essere effettuate le operazioni di lotta;

b) a proporre ai prefetti la costituzione di consorzi obbligatori, ai sensi del successivo art. 4;

c) a stabilire, inteso il Comitato tecnico di cui all'articolo 8, i metodi obbligatori per la lotta contro le cocciniglie, per le quali l'acido cianidrico non sia ritenuto efficace;

d) a vigilare sull'esecuzione delle operazioni di lotta;

e) ad eseguire d'ufficio la lotta nei confronti degli inadempienti e dei ritardatari ed a spese di essi nonchè ad integrare, a spese dei singoli interessati, le operazioni di lotta che i singoli avessero eseguito nei rispettivi agrumeti, in modo incompleto o non rispondente alla perfetta regola d'arte;

f) alla liquidazione delle spese occorse per la lotta e a curare le pratiche per il recupero delle spese anticipate.

Art. 4.

I prefetti della Sicilia e della provincia di Reggio Calabria, sulla proposta del commissario generale, provvederanno a costituire consorzi obbligatori comunali od intercomunali per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

Tali consorzi avranno i cómpiti affidati dal regolamento 13 marzo 1916, n. 723, ai consorzi per la difesa contro le malattie delle piante, e li adempiranno secondo le direttive e sotto la vigilanza del commissario generale.

All'atto stesso della costituzione dei consorzi, e fino a quando non saranno costituite le rispettive Amministrazioni ordinarie, i prefetti nomineranno, per detti consorzi, commissari speciali, con i poteri di cui all'art. 47 del regolamento 12 marzo 1916, n. 723.

Art. 5.

Le spese di qualsiasi natura, occorrenti per l'esecuzione della lotta, sono a totale carico degli interessati.

Tuttavia il Ministero dell'economia nazionale concorrerà, nelle spese generali, nella misura che stabilirà anno per anno.

Art. 6.

Il commissario generale raccoglierà le domande di anticipazione di fondi per l'esecuzione della lotta, avanzate dai singoli consorzi ad istituti di credito, e, con parere motivato, le trasmetterà agli istituti medesimi.

Le domande di anticipazione di cui sopra dovranno essere corredate dalla deliberazione dell'assemblea o del commissario speciale del consorzio, con la quale si delibera la richiesta di anticipazione di fondi, e dalla delega a favore dell'istituto finanziatore sugli esattori incaricati della riscossione delle spese di lotta, a carico degli interessati, sostenute dal consorzio.

Art. 7.

Il commissario generale potrà altresì provvedere, a spese degli esportatori, alla disinfezione dei frutti di agrumi, destinati alla esportazione verso i Paesi esteri, che tale disinfezione richiedano per l'ammissione dell'importazione.

Art. 8.

Il commissario generale sarà assistito da un Comitato tecnico del quale faranno parte:

a) un tecnico specialista designato dal Ministero dell'economia nazionale;

b) il direttore della Regia stazione di agrumicoltura di Acireale;

c) i direttori dei Regi osservatori regionali di fitopatologia della Sicilia e della provincia di Reggio Calabria;

d) i direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura delle provincie più agrumicole della Sicilia e della provincia di Reggio Calabria;

e) il direttore del Consorzio regionale per l'incremento della frutticoltura in Sicilia;

f) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

g) un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

h) un rappresentante della Camera agrumaria di Messina.

Art. 9.

Le contravvenzioni al presente decreto saranno punite ai sensi dell'art. 8 della legge 26 giugno 1913, n. 888.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, andrà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà pubblicato, a cura dei signori prefetti delle Provincie interessate, nel Foglio degli annunzi legali della provincia e nell'albo pretorio di tutti i Comuni, nei quali vi sia coltivazione di agrumi.

Roma, addì 23 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Spezia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 16, 2° comma, dello statuto della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Eugenio Castagnino a presidente della dipendente Federazione provinciale di Spezia;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Eugenio Castagnino a presidente della Federazione provinciale dei commercianti di Spezia.

Roma, addì 25 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1928.

Soppressione della Regia agenzia consolare in Altona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Altona, alla dipendenza del Regio consolato generale in Amburgo, è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1928.

Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo, con sede in Roma, ad istituire una propria filiale in Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Istituto italiano di credito marittimo, società anonima con sede in Roma, è autorizzato ad istituire una propria filiale in Torino, presso gli uffici della Navigazione generale italiana, in piazza Castello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1928.
Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo, con sede in Roma, ad istituire proprie agenzie di città in Genova e Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Istituto italiano di credito marittimo, società anonima con sede sociale in Roma, è autorizzato ad istituire proprie agenzie di città, rispettivamente in Genova (via Carlo Alberto) e in Napoli (piazza Trento e Trieste).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1928.
Autorizzazione alla Banca commerciale italiana a istituire proprie filiali in Sora e Isola del Liri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, società anonima con sede in Milano, è autorizzata ad istituire proprie filiali in Sora ed in Isola del Liri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Slaucich fu Francesco, nato a Pisino il 20 luglio 1881 e residente a Trieste, via Sette Fontane, n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sauli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Slaucich è ridotto in « Sauli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Slaucich nata Derndich di Giovanni, nata il 13 gennaio 1883, moglie;
2. Marcello di Giovanni, nato il 7 maggio 1907, figlio;
3. Marino di Giovanni, nato il 18 dicembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Maria Mreule vedova Soldatich fu Antonio, nata a Farra d'Isonzo il 28 novembre 1879 e residente a Trieste, via Belpoggio, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Soldati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Maria Mreule vedova Soldatich è ridotto in « Soldati ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Paolo Soldatich fu Antonio, nato Lussinpiccolo il 17 gennaio 1903 e residente a Trieste, via Belpoggio, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Soldati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Paolo Soldatich è ridotto in « Soldati ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Elisabetta Soldatich fu Antonio, nata a Parenzo il 7 aprile 1901 e residente a Triste, via Belpoggio, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Soldati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Elisabetta Soldatich è ridotto in « Soldati ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Sulentich fu Paolo, nato a Pucischie (Dalmazia) il 7 gennaio 1879 e residente a Trieste, Lloyd Triestino, Ispett. Navale, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sulenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

I cognome del sig. Giorgio Sulentich è ridotto in « Sulenti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Sulentich nata Leukert fu Antonio, nata il 4 febbraio 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Evaristo Suppicich fu Zaccaria, nato a Selve (Dalmazia) l'8 novembre 1898 e residente a Trieste, via Pozzo Bianco, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suppini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Evaristo Suppicich è ridotto in « Suppini ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Suppicich nata Grandich di Tomaso, nata il 10 giugno 1898, moglie;
2. Nidia di Evaristo, nata il 1° marzo 1922, figlia;
3. Maria di Evaristo, nata il 6 agosto 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Taft di Francesco, nato a Trieste il 6 febbraio 1869 e residente a Trieste, via Giulia, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Taffini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Taft è ridotto in « Taffini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Tomasincig fu Francesco, nato a Trieste il 10 maggio 1887 e residente a Trieste, via Donadoni, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomasini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Tomasincig è ridotto in « Tomasini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Antonia Varivodich fu Antonio nata a Treste il 12 giugno 1886 e residente a Trieste, via Raffineria, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Varini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Varivodich è ridotto in « Varini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Martino Wald fu Antonio, nato a Malborghetto il 10 marzo 1872 e residente a Trieste, via del Prato, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bosco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martino Wald è ridotto in « Bosco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Veronica Wald nata Eigner di Giuseppe, nata il 1° maggio 1879, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Virgilio Zencovich fu Antonio, nato a Trieste il 31 marzo 1874 e residente a Trieste, via Pindemonte n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zenoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Virgilio Zencovich è ridotto in « Zenoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carla Zencovich nata Knoll di Giovanni, nata il 29 marzo 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Vodopivez fu Antonio, nato a Trieste il 6 febbraio 1868, e residente a Trieste, via G. Gatteri, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bevilacqua »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Vodopivez è ridotto in « Bevilacqua ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Vodopivez nata Kastigar fu Antonio, nata il 26 marzo 1857, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Schiberna fu Ferdinando, nato a Trieste il 1° luglio 1875 e residente a Trieste, via del Rivo, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Siberna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Schiberna è ridotto in « Siberna ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Schiberna nata Sulcich di Andrea, nata il 25 luglio 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Radovnicovich di Pasquale, nato a Spalato il 24 maggio 1905 e residente a Trieste, via San Marco, n. 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Redoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Radovnicovich è ridotto in « Redoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Bianca Radovnicovich nata Collarich fu Giacomo, nata il 23 dicembre 1906, moglie;

2. Stellio di Antonio, nato il 17 ottobre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Redovnikovic fu Andrea, nato a Spalato il 28 gennaio 1851 e residente a Trieste, via Antonio Canova, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Redoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Redovnikovic è ridotto in « Redoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Redovnikovic nata Rosandich di Tomaso, nata il 9 dicembre 1848, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Redovnikovic di Antonio, nato a Spalato il 27 settembre 1883 e residente a Trieste, via Antonio Canova, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Redoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Redovnikovic è ridotto in « Redoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Redovnikovic nata Bonadei fu Cesare, nata il 1° gennaio 1887, moglie;

2. Armando di Francesco, nato il 14 aprile 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Pasquale Redovnicovich di Antonio, nato a Spalato il 2 marzo 1878, e residente a Trieste, Androna Cristoforo Colombo n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Redoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Pasquale Redovnicovich è ridotto in « Redoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Redovnicovich nata Bonacic fu Francesco, nata il 9 dicembre 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Bonacich fu Nicolò, nato a Traù (Dalmazia) il 25 ottobre 1875, e residente a Trieste, via del Veltro n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bonacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Bonacich è ridotto in « Bonacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Bonacich nata Gilardi fu Lorenzo, nata l'8 dicembre 1878, moglie;
2. Lorenzo di Giovanni, nato il 28 giugno 1907, figlio;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 3 marzo 1909, figlio;
4. Mario di Giovanni, nato il 15 gennaio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Nora Battistig di Carlo, nata a Trieste il 19 febbraio 1900 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Battisti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Nora Battistig è ridotto in « Battisti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota 2 maggio 1928-VI, n. 3056, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 marzo 1928, n. 573, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 1928, concernente l'abrogazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 243, e degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 18 aprile 1928, n. 629, relativi alle modalità del servizio delle obbligazioni di alcune società italiane.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 7 maggio 1928 - Anno VI

Francia	74.71	Belgrado	33.45
Svizzera	365.76	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.64	Albania (Franco oro)	364.70
Olanda	7.66	Norvegia	5.08
Spagna	315.67	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.652	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.541	Polonia (Sloty)	212.75
Vienna (Schillinge)	2.672	Danimarca	5.09
Praga	56.30	Rendita 3,50 %	75.725
Romania	11.95	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino (Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	45.825
Peso argentino (Carta	8.085	Consolidato 5 %	86.95
New York	18.98	Littorio 5 %	86.975
Dollaro Canadese	18.96	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.40
Oro	366.22		

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Revoca dell'ordinanza di polizia veterinaria 19 luglio 1924, riguardante le provenienze di animali, prodotti ed avanzi animali, ecc., dalla Grecia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta l'ordinanza Ministeriale 19 luglio 1924, con la quale, a causa della esistenza della peste bovina in Grecia, veniva vietata, da quella provenienza, l'importazione nel Regno dei ruminanti e suini, dei loro prodotti ed avanzi, dei foraggi e della paglia nonchè delle merci imballate con fieno e paglia;

Rilevato da comunicazioni ufficiali che il territorio della Grecia risulta da lungo tempo immune da peste bovina;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533;

Decreta:

L'ordinanza Ministeriale 19 luglio 1924 è revocata.

I signori prefetti delle Provincie marittime e di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore da oggi.

Roma, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'« Acqua minerale artificiale Mengoni (tipo Vichy) ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 13 giugno 1923 la ditta Mengoni e C. è autorizzata a mettere in libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Acqua minerale artificiale Mengoni (tipo Vichy) » l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in Roma, via dei Prefetti, 46.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie od in sifoni uso seltz.

Le bottiglie ed i sifoni saranno contrassegnati con etichette delle dimensioni di mm. 200×115 circa, di forma rettangolare stampate su carta bianca, sulla quale sono delimitati tre rettangoli. In quello di sinistra sono riportati i risultati delle analisi chimica e batteriologica, in quello di destra alcune notizie sulla proprietà e sull'azione terapeutica dell'acqua, nonchè gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita.

Nel rettangolo mediano è scritto dall'alto in basso:

1° il nome della ditta e la sede dello stabilimento;
2° « Premiata Acqua Minerale artificiale Mengoni - Tipo Vichy »;
3° il modo di preparazione dell'acqua;
4° le sue proprietà igieniche ed il nome del direttore tecnico, il tutto conforme all'esemplare allegato.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso a due posti di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1927, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1928, registro 1 Economia nazionale, foglio 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 febbraio successivo, n. 33, col quale veniva bandito un concorso per esami e per titoli ad un posto di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie (gruppo *D*, grado 10°) con lo stipendio annuo iniziale del grado di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo corrispondente di L. 2100;

Ritenuta la necessità di coprire anche gli altri posti di professore nel ruolo anzidetto, resisi successivamente vacanti;

Vista la nota in data 29 febbraio 1928, n. 102914, con la quale il Ministero delle finanze dà il proprio benestare per l'apertura di concorsi nel ruolo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di cui al concorso bandito col citato decreto Ministeriale 31 ottobre 1927 per professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie, viene aumentato da uno a due.

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 3, al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, viene riaperto e la sua scadenza viene fissata ad un mese dalla data della prima pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Coloro i quali intendono prendere parte al concorso dovranno unire alla domanda, che dovrà contenere l'indicazione della dimora del concorrente, i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età (il 40° se ex combattente) alla data di scadenza del concorso;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) diploma o laurea di ingegnere, in originale oppure in copia rilasciata in forma autentica;

i) certificati dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di diploma o di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri nel candidato la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse. Le pubblicazioni dovranno essere presentate almeno in triplice esemplare;

n) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 50 ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; inoltre quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che all'atto della presentazione della domanda, coprano posti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono invece produrre l'attestazione, rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio. Non sarà tenuto conto del limite di età per i concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato da almeno un triennio.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, e consisteranno in una prova scritta, una prova grafica ed una prova orale, come risulta dal programma allegato al presente decreto.

In attesa che sia pubblicato il regolamento generale in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, la Commissione giudicatrice osserverà, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel R. decreto 4 settembre 1924, n. 1533, e successivamente aggiunte e varianti, per quanto riguarda l'ammissione dei candidati alle prove orali, la valutazione dei titoli, lo scrutinio finale e la graduatoria.

Art. 3.

Le domande dei concorrenti già presentate a termini del citato decreto Ministeriale 31 ottobre 1927 sono valide.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Programma per il concorso a due posti di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

1° *Prova scritta*: Risoluzione di un problema topografico col calcolo logaritmico-trigonometrico.

2° *Prove grafiche*: Sviluppo di un progettino di costruzioni rurali e relativi calcoli statici.

3° *Prova orale*:

Matematica.

Algebra: progressioni, calcolo combinatorio. Determinanti.

Geometria analitica: coordinate cartesiane e coordinate polari.

Equazione della retta, della circonferenza, della parabola, dell'elisse e dell'iperbole. Equazione del piano e delle superficie di 2° ordine.

Geometria descrittiva: rappresentazioni col metodo di Mouge e col metodo delle proiezioni quotate del punto, della retta, del piano e delle superficie geometriche. Ribaltamenti. Problemi relativi.

Topografia e costruzioni.

Planimetria: strumenti e rilevamenti. Rappresentazione del terreno.

Altimetria: strumenti. Livellazione geometrica. Livellazione trigonometrica. Livellazione barometrica. Rilevamenti altimetrici.

Celerimensura: strumenti. Rilevamento tacheometrico.

Agrimensura: misura delle superficie agrarie e divisione dei terreni.

Illustrazione del progettino di costruzioni rurali di cui alle prove grafiche.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.